



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

D.D.G. nr. 375

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "*Magna Græcia*" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160, modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14.01.2011 – S.O. n. 11, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 18.08.1990, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, cd "Decreto Correttivo" pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2024 – S.O. n. 45, in vigore dal 31/12/2024 (di seguito il "Codice");
- TENUTO CONTO che, presso il Campus Universitario insistono una serie di siti in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori professionalmente esposti, ossia delle persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi, in termini di energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti, superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico;
- TENUTO CONTO che, presso il Campus Universitario insistono il Centro di Ricerche in Neuroscienze, in cui è impiegata una RM da 3,0 T con anello PET e il Centro di Ricerche Preclinico, in cui è impiegata una RM per piccoli animali da 7T;
- TENUTO CONTO che nei siti dell'Ateneo in cui è impiegata una RM occorre, ai sensi del D.P.R. n. 542/94 e s.m.i., assicurare la sicurezza fisica e qualità in risonanza magnetica mediante la figura dell'Esperto Responsabile per la sicurezza in RM;
- VISTO il D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. recante "*Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in*



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

attuazione dell'art. 20, comma 1, lett. a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117", pubblicato sulla G.U. n. 201 del 12 agosto 2020 – S.O. n. 29;

- VISTO il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale" pubblicato sulla G.U. n. 219 del 19 settembre 1994;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 s.m.i., vi è l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare, tramite Esperto di Radioprotezione di almeno 2° grado, ex art. 7, comma 39, del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., la sorveglianza fisica dei lavoratori professionalmente esposti. In particolare, viene in rilievo la necessità di espletare gli adempimenti previsti dagli artt. 130, 131 e 132 del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., ivi compresa la redazione delle relazioni scritte, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del citato Decreto ed eventuali e ulteriori nuovi obblighi che, nell'ambito del periodo di vigenza del contratto, dovessero risultare dall'intervento di innovazioni della normativa vigente in materia; e di espletare le attività di formazione ed informazione, nell'ambito delle competenze degli esperti di radioprotezione, dei dirigenti e dei preposti, ex art. 110 del D.lgs. n. 101/2020 s.m.i., e dei lavoratori, ex art. 111 del D.lgs. n. 101/2020 s.m.i.;
- VISTO l'avviso, pubblicato sul sito d'Ateneo, volto ad accertare la disponibilità eventuale del personale d'Ateneo, in possesso della necessaria professionalità, a svolgere le attività di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti dei lavoratori esposti, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., al quale non ha fatto seguito nessuna manifestazione di interesse;
- ATTESO che il servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti e per la popolazione, nonché per la radioprotezione delle persone esposte per indagini e trattamenti medici e della sicurezza fisica in RM, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., mediante esperto di radioprotezione e specialista in fisica medica e per la sicurezza fisica in risonanza magnetica, ai sensi del D.P.R. n. 542/94 mediante esperto responsabile RM, è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di servizi e forniture, di cui all'art. 37, comma 3, del codice con attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. S97026980793202500002;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, resa in data 24/09/2024, mediante la quale è stato conferito mandato al Direttore Generale e agli uffici dell'Ateneo di provvedere all'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti e per la popolazione, nonché per la radioprotezione delle persone esposte per indagini e trattamenti medici e della sicurezza fisica in RM, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., mediante esperto



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

di radioprotezione e specialista in fisica medica e per la sicurezza fisica in risonanza magnetica, ai sensi del D.P.R. n. 542/94 mediante esperto responsabile RM, presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, per la durata di 36 mesi;

VISTO l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

CONSIDERATO che, al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari all'Ateneo;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

VISTO l'art. 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa"*;

VERIFICATO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Consip, non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

- RITENUTO quindi, di procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso al libero mercato, a motivo della menzionata assenza di strumenti di acquisto e di negoziazione resi disponibili dalla Consip S.p.A.;
- ATTESO che, secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 5, del Codice e dall'Allegato II.4 al Codice medesimo, l'Università è Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del Codice, di III livello, senza limiti di importo e, pertanto, può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei servizi di che trattasi;
- VISTO l'art. 14, comma 4 del Codice, che espressamente prevede: *"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventi opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"*;
- CONSIDERATO che l'importo a base di gara è stato stimato in euro 332.595,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero, il tutto oltre IVA come per legge, per la durata di 36 mesi;
- VALUTATO di prevedere, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, negli atti di gara il ricorso alla proroga tecnica, per un periodo pari a sei mesi, per l'importo stimato di euro 55.432,50 oltre Iva come per legge;
- VALUTATO di prevedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, negli atti di gara la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pari all'importo di euro 66.519,00 oltre Iva;
- TENUTO CONTO quindi, che, ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, l'importo globale stimato dell'appalto è pari ad euro 454.546,50 oltre IVA;
- RITENUTO sulla base della normativa sopra citata e del valore dell'appalto, di indire, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia, utilizzando la piattaforma telematica U-BUY, per selezionare l'operatore economico che potrà eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- VISTO l'art. 58, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che recita espressamente: *"Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e fornitura. 2. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti*



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. (. . .)”;

- RITENUTO in relazione alla disposizione normativa sopra richiamata, di non suddividere il presente appalto in lotti, poiché una eventuale suddivisione renderebbe l'esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e, l'esigenza di coordinare diversi operatori economici, affidatari dei singoli lotti, potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;
- TENUTO CONTO che in relazione alla presente procedura non sono stati stimati oneri per la sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., fermo restando a carico delle parti l'attività di cooperazione e di coordinamento tra i Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto;
- VISTO l'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 che recita espressamente che: *“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.”;*
- RITENUTO pertanto, di aggiudicare la procedura secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione dei punteggi che seguono. Offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti; Offerta economica: punteggio massimo 30 punti. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “offerta tecnica” e il punteggio relativo al criterio “offerta economica”;
- RITENUTO ai fini della partecipazione alla gara, di richiedere i requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV – Capo II del D.lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti meglio descritti nel disciplinare di gara;
- CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire; ai



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

- fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dal medesimo art. 60, comma 3, lett. b), come specificato nel disciplinare di gara;
- RITENUTO ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 119 del Codice di non ammettere il ricorso al Subappalto, in considerazione della specificità del servizio nonché dell'essenzialità dello stesso per la finalità primaria dell'Università;
- RITENUTO di prevedere negli atti di gara la facoltà per l'Ateneo di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarlo qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, di sospendere, di rinviare o annullare l'intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.
- RITENUTO altresì, di prevedere negli atti di gara la facoltà per l'Ateneo di revocare la procedura di gara e il conseguente affidamento del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, al netto del quinto d'obbligo, qualora dovessero intervenire, nella vigenza del contratto, per il presente servizio Convenzioni Consip, ai sensi della Legge 94/2012 e la Legge 135/2012 le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsentisse ad una modifica in linea con dette condizioni;
- TENUTO CONTO che la procedura di gara sarà espletata mediante la piattaforma U_BUY modulo Appalti & Affidamenti AA, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, certificata ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Codice ed inserita nel registro delle Piattaforme di approvvigionamento digitale Certificate tenuto dall'ANAC;
- RITENUTO di avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, procedendo prima all'esame delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- RITENUTO di indire una procedura aperta, telematica e sopra soglia, per l'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti e per la popolazione, nonché per la radioprotezione delle persone esposte per indagini e trattamenti medici e della sicurezza fisica in RM, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., mediante esperto di radioprotezione e specialista in fisica medica e per la sicurezza fisica in risonanza magnetica, ai sensi del D.P.R. n. 542/94 mediante esperto responsabile RM, presso l'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, per la durata di 36 mesi, per il valore massimo stimato, ex art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, di euro 454.546,50, oltre IVA (ove dovuta) e oneri come per legge, alle condizioni minime stabilite nel Capitolato



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

tecnico. L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023.;

- VISTO l'articolo 15 del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini, nel primo atto di avvio dell'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione, selezionato tra i dipendenti di ruolo, assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, fermo restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare modelli organizzativi, i quali prevedono la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
- DATO ATTO che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non è rifiutabile e che lo stesso assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi;
- VISTO l'Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "*Attività del RUP*", nel quale vengono elencati i requisiti e le competenze del RUP necessarie ai fini della nomina;
- RITENUTO dunque, di dover nominare un Responsabile Unico del Progetto, tra il personale dipendente dell'Università e in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e delle necessarie competenze professionali in relazione all'affidamento che si intende realizzare;
- RITENUTO di nominare l'Ing. Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziati-Ufficio Gare, quale Responsabile Unico del Progetto, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 del Codice;
- RICHIAMATI i compiti che il nominando RUP sarà tenuto ad espletare nell'ambito della procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art 6 e seguenti dell'Allegato I.2 del Codice;
- RITENUTO inoltre, di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4 e dell'art. 6 dell'Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- la Dott.ssa Anna Daniela Severelli, in servizio presso l'Ufficio Gare – Area Servizi Tecnici e Negoziali – in possesso dei necessari requisiti ed esperienza professionale, necessari per l'espletamento del predetto incarico;
- ATTESO che, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, sarà individuato un Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Codice e della disciplina contenuta nel Capo II *“Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture”* dell'Allegato II.14 al Codice;
- VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 16 del Codice degli Appalti, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Progetto e del Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento;
- VISTO l'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. che recita espressamente: *“Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.”* Al comma 2 si prevede che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.”*;
- VISTO ancora, il comma 4 dell'art. 45 del Codice, che definisce e limita la corresponsione dell'emolumento poiché: *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.”*;
- CONSIDERATO che gli incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, e dell'allegato I.10 del codice, previsti per la procedura *de qua*, sono pari a euro 9.090,93;
- VISTO l'art. 222, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale *“Rimane fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;
- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

procedura è pari ad euro 410,00 e quello a carico dell'operatore economico è pari ad euro 77,00, da versare nei termini indicati dalla stessa delibera;

RITENUTO

di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento del servizio de quo

A	SERVIZI A BASE D'APPALTO	IMPORTO STIMATO
A.1	Servizio di sorveglianza fisica mediante esperto in radioprotezione ed esperto in risonanza magnetica per la durata di 36 mesi	€ 332.595,00
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00
A	Totale A	€ 332.595,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Proroga Tecnica (6 mesi)	€ 55.432,50
B.2	Variazione del quinto d'obbligo	€ 66.519,00
B.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B1+B2)	€ 0,00
B.2	IVA 22% su importo A e B1+B2+B3	€ 100.000,23
B.3	Contributo ANAC	€ 410,00
B.4	Incentivo ex art 45 D.lgs. 36/2023	€ 9.090,93
B.5	Spese Commissione di gara	€ 4.000,00
B	Totale somme a disposizione B	€ 235.042,46
Totale progetto (A+B)		€ 568.047,66

VISTI

gli atti di gara e gli annessi allegati relativi all'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti e per la popolazione, nonché per la radioprotezione delle persone esposte per indagini e trattamenti medici e della sicurezza fisica in RM, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., mediante esperto di radioprotezione e specialista in fisica medica e per la sicurezza fisica in risonanza magnetica, ai sensi del D.P.R. n. 542/94 mediante esperto responsabile RM, presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, per la durata di 36 mesi, per il valore massimo stimato, ex art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, di euro 454.546,50, oltre IVA (ove dovuta) e oneri come per legge;

VISTO

l'art. 27 del Codice sulla "Pubblicità legale degli atti" che statuisce: *"la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85 (. . .) 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."*;

VISTA

la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 con la quale l'ANAC ha deliberato le regole operative per gli obblighi in materia di pubblicità legale;

VISTO

in particolare, l'art 3 della predetta Delibera, la quale statuisce che gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di



Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.09.03 “Altre prestazioni e servizi da terzi” del bilancio vigente.

DISPONE

- ART. 1 le motivazioni di cui al preambolo si intendono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
- ART. 2 di approvare il progetto dell'affidamento predisposto dall'Ufficio Gare, il bando di gara con i relativi allegati e il quadro economico dell'appalto per l'importo complessivo di euro 568.047,66, di cui € 332.595,00 per il servizio de quo e € 235.042,46 per somme a disposizione.
- ART. 3 di indire una procedura di gara, sopra soglia, aperta e telematica, in unico lotto, per l'affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti per lavoratori esposti e per la popolazione, nonché per la radioprotezione delle persone esposte per indagini e trattamenti medici e della sicurezza fisica in RM, ai sensi del D.lgs. n. 101/2020 e s.m.i., mediante esperto di radioprotezione e specialista in fisica medica e per la sicurezza fisica in risonanza magnetica, ai sensi del D.P.R. n. 542/94 mediante esperto responsabile RM, presso l'Università “Magna Græcia” di Catanzaro, per la durata di 36 mesi, per l'importo complessivo di euro 332.595,00 oltre IVA (ove dovuta) e oneri come per legge.
- ART. 4 di applicare alla presente procedura di gara l'inversione procedimentale prevista e disciplinata dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.
- ART. 5 di dare atto che l'importo stimato, ai sensi dell'art. 14 del Codice è quantificato in complessivi euro 454.546,50 al netto di Iva, come per legge.
- ART. 6 di stabilire che l'incarico di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice e secondo i requisiti di cui all'allegato I.2, sarà assolto dall'Ingegnere Rosario Punturiero, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Negoziati-Ufficio Gare.
- ART. 7 di conferire l'incarico di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, alla Dott.ssa Anna Daniela Severelli, in servizio presso l'Area Servizi Tecnici e Negoziati dell'Ateneo.
- ART. 8 di accantonare, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, l'importo di euro 9.090,93 pari al 2% dell'importo della presente procedura, per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche.
- ART. 9 di non ammettere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 119 del codice, il ricorso al Subappalto, in considerazione della specificità del servizio nonché dell'essenzialità dello stesso per la finalità primaria dell'Università;



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

- ART. 10 di prevedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, negli atti di gara la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ART. 11 di riservarsi, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, al netto del quinto d'obbligo, qualora dovessero intervenire, nella vigenza del contratto, per il presente servizio, Convenzioni Consip, ai sensi della Legge 94/2012 e la Legge 135/2012 le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsentisse ad una modifica in linea con dette condizioni.
- ART. 12 di riservarsi la facoltà: 1. di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua; 2. di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; 3. di non procedere – a proprio insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ateneo, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.
- ART. 13 di autorizzare l'Area Servizi Finanziari Economici e Fiscali dell'Ateneo ad impegnare sulla voce COAN CA.04.41.09.03 "Altre prestazioni e servizi da terzi" la somma di € 135.255,30 (Iva inclusa) per l'anno 2025, e di prevedere nel bilancio di previsione per l'anno 2026 e 2027 la somma, rispettivamente, di euro 135.255,30 (Iva inclusa).
- ART. 14 si dà mandato all'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali di accantonare l'importo di euro 9.090,93, pari al 2% della base d'asta della presente procedura, da imputare al medesimo capitolo di spesa cui il contratto si riferisce.

Catanzaro,

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Sigilli

Firmato digitalmente da: SIGILLI ROBERTO
Data: 26/02/2025 14:13:48